



## Ufficio Atti Normativi

### **REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO**

(Emanato con D.R. n. 950/2002-2003 del 15 luglio 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 46)

- in vigore dal 15 luglio 2003 -

#### Art. 1. Il Collegio

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è organo consultivo e di proposta dell'Ateneo in ordine alla promozione, lo sviluppo e l'organizzazione delle attività scientifiche e di ricerca ed alla formazione post-laurea e post-dottorato.

#### Art. 2. Composizione del Collegio

1. Il Collegio è composto dai Direttori pro-tempore dei Dipartimenti attivati nell'Ateneo.

#### Art. 3. Funzioni del Collegio

1. Il Collegio

a) favorisce e promuove la collaborazione fra i Dipartimenti per quanto riguarda, in particolare, la partecipazione ai centri interdipartimentali, il coordinamento delle richieste per le grandi attrezzature scientifiche, la istituzione di nuovi dottorati di ricerca, la omogeneità delle procedure amministrative e contabili dei singoli dipartimenti;

b) esprime il parere e avanza proposte:

- 1) sulla costituzione e la disattivazione delle strutture di ricerca;
- 2) sui criteri generali di afferenza ad un Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento;
- 3) sui criteri di ripartizione delle dotazioni e dei finanziamenti per la ricerca;
- 4) sui criteri di valutazione dell'attività scientifica dei Dipartimenti.

2. Il Rettore, inoltre, potrà richiedere il parere del Collegio in merito ai progetti di formazione post-laurea e post-dottorato, nonché sui criteri di assegnazione delle borse post-laurea, dottorato e post-dottorato e su ogni altro argomento che riterrà opportuno acquisire le indicazioni del Collegio medesimo.

#### Art. 4. Presidenza del Collegio

1. Il Collegio è presieduto da un Direttore di Dipartimento in carica con funzioni di Presidente, eletto nel suo seno a scrutinio segreto. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Collegio.

2. Nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato del Presidente, il Direttore di Dipartimento con maggiore anzianità nel ruolo di professore o, in subordine, anagrafica, quale decano del Collegio, provvede ad indire le elezioni per la nomina del nuovo Presidente.

3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni ed a maggioranza dei presenti nella terza votazione. Qualora nessuno abbia ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due direttori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

4. Il Presidente dura in carica per tre anni accademici. La funzione di Presidente non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

5. In caso di decadenza, dimissioni od impedimento per oltre novanta giorni del Presidente, il decano del collegio provvede ad assumerne le funzioni e ad indire le votazioni per l'elezione del nuovo Presidente nei trenta giorni successivi all'accertamento del fatto impeditivo.

#### Art. 5. Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Collegio;
- b) cura i rapporti del Collegio con gli altri organi istituzionali e con l'amministrazione dell'Ateneo;
- c) conserva i verbali delle sedute e la documentazione relativa all'attività del Collegio;
- d) cura la diffusione fra i membri del Collegio delle informazioni di cui venga in possesso in relazione alle sue funzioni;
- e) nell'ambito delle funzioni del Collegio che presiede, promuove iniziative tese ad affrontare e risolvere i problemi comuni ai dipartimenti;
- f) può designare fra i membri del Collegio un Vice Presidente.

#### Art. 6. La Giunta

1. E' organo del Collegio dei Direttori di Dipartimento la Giunta.

2. La Giunta è formata da un Direttore per ciascuna delle quattro aree scientifiche presenti nell'Ateneo. Il Presidente del Collegio fa parte di diritto della Giunta.

3. La Giunta è eletta dal Collegio secondo la ripartizione delle aree scientifiche, con le modalità di cui all'art. 4 comma 3.

4. La Giunta dura in carica 3 anni non rinnovabili; in caso di decadenza, dimissioni o impedimento si procede con le modalità di cui all'art. 4 comma 5.

5. La Giunta coadiuva il Presidente ed esercita le funzioni delegate dal Collegio. In casi di necessità ed urgenza essa adotta i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica del Collegio nella seduta successiva.

#### Art. 7. Sedute del Collegio

1. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Il Collegio può riunirsi inoltre su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti. In questo ultimo caso la convocazione deve essere effettuata in un periodo compreso fra cinque e venti giorni dopo la richiesta.

2. Le sedute del Collegio sono convocate dal Presidente con comunicazione personale, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, predisposto dal Presidente tenendo conto delle eventuali richieste presentate dai membri del Collegio. Devono comunque essere inseriti nell'ordine del giorno eventuali argomenti richiesti da almeno un quinto dei membri del Collegio.

3. In via eccezionale il Presidente può procedere alla convocazione d'urgenza di una seduta del Collegio. In questo caso la comunicazione deve pervenire ai membri del Collegio almeno quattro giorni prima della seduta.

4. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere inviata o tenuta a disposizione dei membri del Collegio a partire da almeno quattro giorni prima della data fissata per la seduta.

5. Alle sedute del Collegio possono essere invitati dal Presidente il Magnifico Rettore, i rappresentanti delle aree scientifiche ed esperti esterni al Collegio con funzioni consultive.

6. Durante le sedute del Collegio le funzioni di segretario verbalizzante sono di norma svolte dal componente del Collegio presente con la minore anzianità nel ruolo di professore o, in subordine, anagrafica.

#### Art. 8. Validità delle sedute del Collegio

1. Le sedute del Collegio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei membri del Collegio, esclusi gli assenti giustificati. E' ammessa la sostituzione dei singoli direttori membri del Collegio con loro rappresentanti, muniti di apposita delega scritta, fatta salva l'elezione del Presidente del Collegio e della Giunta.

2. Il numero legale viene verificato dal Presidente all'inizio della seduta ed ogniqualvolta sia richiesto da uno dei membri presenti. Tale richiesta non può essere presentata quando il Presidente ha dato inizio ad una votazione. Quando il numero legale non sussista, la seduta è sospesa ed il Collegio deve essere riconvocato entro 15 giorni.

#### Art. 9. Modalità di svolgimento delle sedute del Collegio

1. Il Presidente dirige e coordina i lavori delle sedute, assicura la disciplina e l'applicazione del presente regolamento e decide in merito alle questioni di carattere procedurale.

2. La discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno deve condurre all'espressione di pareri o alla formulazione di delibere che sono sottoposti a votazione ed approvati a maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente. All'inizio di ogni seduta può essere richiesta la variazione dell'ordine di discussione degli argomenti all'ordine del giorno da parte di uno dei membri del Collegio. Tale variazione è operativa se approvata dalla maggioranza dei presenti.

3. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del segretario. Un intervento sarà riportato in forma completa solo nel caso che il membro del Collegio che ha effettuato l'intervento ne fornisca il testo scritto allo stesso segretario durante o alla fine della seduta.

4. Le deliberazioni del Collegio sono immediatamente esecutive e sono trasmesse, a cura del Presidente, ai competenti uffici dell'Ateneo. Copia del verbale deve essere inviata ai membri del Collegio entro 30 giorni dalla seduta.

#### Art. 10. Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento è pubblicato mediante affissione all'albo della Università ed entra in vigore in giorno successivo alla sua pubblicazione. Esso è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università di Siena.
2. Eventuali modifiche al regolamento possono essere adottate con apposita delibera approvata a maggioranza assoluta dei membri del Collegio.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto, le norme del Regolamento delle Strutture Scientifiche e le altre disposizioni da questi richiamate.